

Causa C-540/09

Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

contro

Skatteverket

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten)

«Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 —
Esenzioni — Garanzia di sottoscrizione (“underwriting guarantee”) fornita a
fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società
emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali — Operazioni
relative a titoli»

Conclusioni dell’avvocato generale N. Jääskinen, presentate il 16 dicembre 2010	I - 1511
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 marzo 2011	I - 1525

Massime della sentenza

*Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari —
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva —
Operazioni relative a titoli considerate dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 5)*
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5]

L'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia

in applicazione della quale detto istituto s'impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.

(v. punto 38 e dispositivo)